

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**458 / 2024 del 30/10/2024****Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGRAMMA CCM ANNO 2023 -
PROVVEDIMENTI.**

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGRAMMA CCM ANNO 2023 - PROVVEDIMENTI.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "Presca d'atto della D.G.R. n. XII/1650 del 21/12/2023 Determinazioni in ordine alla direzione dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2023 e s.m., con il quale è stato approvato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM per l'anno 2023;

TENUTO CONTO che il predetto programma è suddiviso nell'Area Progettuale e nell'Area delle Azioni Centrali; nell'ambito della cosiddetta Area progettuale gli Enti partner, sono stati individuati a sottoporre le proprie proposte progettuali di attuazione del programma stesso;

CONSIDERATO che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 15 dicembre 2023, ha proceduto alla disamina e approvazione delle proposte progettuali, ammettendo al finanziamento nell'ambito del programma CCM 2023, il progetto proposto dall'Agendas dal titolo "*Definizione di un core curriculum di preparazione alla risposta delle emergenze infettive anche ad alta contagiosità, destinato agli operatori sanitari e riconosciuto a livello nazionale, mediante effettuazione di un training pilota*";

VISTO in particolare che il programma di ricerca corrente prevede il coinvolgimento di un minimo di tre unità operative, garantendo il più possibile una rappresentatività dell'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia è stata individuata quale Unità Operativa da coinvolgere nel progetto in modo da assicurare una rappresentatività del territorio nazionale e sulla base delle competenze tecnico-scientifiche specifiche possedute;

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza dovrà attuare, congiuntamente ad AGENAS, le seguenti attività:

- partecipazione all'indagine conoscitiva per l'individuazione delle esperienze regionali in merito alla formazione dei professionisti sanitari e non sanitari (forze di polizia, VVF, ecc...) sul tema delle emergenze infettive;
- supporto alla realizzazione dell'intervento di training pilota;
- supporto alle attività di realizzazione del corso FAD;
- supporto alla creazione di un repository documentale con sviluppo di piattaforma elettronica accessibile on line;
- contributo all'elaborazione di un report finale e co-authorship in pubblicazione su riviste scientifiche;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";

CONSIDERATO che in data 23.09.2024 AGENAS, dopo interlocuzioni intercorse tra gli enti sulla definizione dell'accordo ha inviato con nota prot. n. 25998/2024 il testo concordato e con nota prot. n. 28524/2024 ha trasmesso il documento firmato digitalmente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il seguito di competenza di AREU;

PRESO ATTO che l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 06.02.2026, data di chiusura del programma CCM 2023;

RITENUTO pertanto necessario stipulare un accordo con AGENAS, che disciplini gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

DATO ATTO che per la realizzazione delle attività di cui della presente convenzione, l'Agenzia eroga ad AREU la somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00 €) e detto finanziamento è articolato secondo le voci di spesa indicate nella scheda economico-finanziaria del progetto;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di aderire al progetto dal titolo: "*Definizione di un core curriculum di preparazione alla risposta delle emergenze infettive anche ad alta contagiosità, destinato agli operatori sanitari e riconosciuto a livello nazionale, mediante effettuazione di un training pilota*", coordinato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) nell'ambito del programma CCM 2023;
2. di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con l'AGENAS, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva l'introito complessivo di € 30.000,00, da contabilizzare nei Bilanci di esercizio degli anni 2024-2025-2026 al conto 30101230 "Contributi in c/esercizio vincolati da Enti Pubblici (Extra FSR) - Vincolati" – Codice progetto: AREU00063 della contabilità dell'Agenzia;
4. di dare atto che il Responsabile del progetto per AREU è il Dott. Giuseppe Stirparo della SC Direzione Medico Organizzativa, a cui spetta la predisposizione degli adempimenti di rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della SC Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Programma CCM anno 2023

Progetto: “Definizione di un core curriculum di preparazione alla risposta delle emergenze infettive anche ad alta contagiosità, destinato agli operatori sanitari e riconosciuto a livello nazionale, mediante effettuazione di un training pilota”

CUP: I85E23001300001

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 L. 241/1990

TRA

L'Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, - AGENAS, codice fiscale 97113690586, con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente f.f. Manuela Lanzarin, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agencia medesima, e avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'articolo 8 comma 10 dello Statuto dell'AGENAS.

E

AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito unità operativa – U.O.) C.F. 11513540960, rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, domiciliato per la carica presso la sede della legale in viale Monza n. 223 Milano (MI), e avente i poteri per il presente atto ai sensi Deliberazione n° XII/1650 del 21/12/2023 di Regione Lombardia.

PREMESSE

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agencia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. intitolato “Completamento del riordino dell'Agencia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 96 del 27-4-1998);



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ed in particolare l'articolo 31 che, al comma 1, detta disposizioni volte a rafforzare il ruolo istituzionale svolto dalla medesima Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2023, con il quale è stato approvato lo Statuto di Agenas, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, come pubblicato per relationem nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2023, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che individua quale obiettivo prioritario dell'Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nella seduta del 21 luglio 2021;

VISTO il D.P.C.M. del 12 aprile 2021 avente ad oggetto la nomina della dott.ssa Manuela Lanzarin a componente del Consiglio di amministrazione di Agenas, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2021;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

VISTO il D.P.C.M. del 1° luglio 2024, comunicato ad Agenas in data 19 luglio 2024, con cui è stata disposta la sospensione del Prof. Enrico Coscioni dall'incarico di Presidente di Agenas;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 10 dello Statuto di Agenas, le funzioni del Presidente sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal consigliere con maggiore anzianità di nomina, individuato nella dott.ssa Manuela Lanzarin;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007 - Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003);

CONSIDERATI gli indirizzi programmatici di AGENAS, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19 marzo 2015;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007 - Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003);

CONSIDERATI gli indirizzi programmatici di AGENAS, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19 marzo 2015;

VISTO l'art. 12 *bis* del D.lgs. n. 502/1992 recante "Ricerca sanitaria", ed in particolare il comma 6 il quale dispone che *"Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private"*;

VISTO l'art. 4, comma 3, lettera t dello Statuto Agenas, che tra gli obiettivi e compiti dell'Agenzia prevede lo svolgimento di attività di ricerca corrente e finalizzata finanziata dal Ministero della Salute, di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche attraverso forme di collaborazione scientifica nel settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonché con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati e assicurare la diffusione, in ambito nazionale e internazionale, delle conoscenze scientifiche acquisite;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

VISTA la legge 26 maggio 2004, n. 138, con la quale è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;

CONSIDERATO che nell'ambito delle proprie attività, il Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM, assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell'ambito sanitario;

VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2023 e s.m., con il quale è stato approvato il programma di attività del CCM per l'anno 2023 per un importo pari ad € 7.585.100,00;

TENUTO CONTO che il predetto programma è suddiviso nell'Area Progettuale e nell'Area delle Azioni Centrali e che nell'ambito della cosiddetta Area progettuale gli Enti partner individuati, sono stati individuati a sottoporre le proprie proposte progettuali di attuazione del programma stesso;

VISTA la nota 0036449 -22/11/2023 - DGPRE-MDS-P con la quale la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute ha inoltrato ad AGENAS il programma CCM 2023;

DATO ATTO che AGENAS con nota 2023/0012807 del 13/12/2023 ha trasmesso la proposta finale di progetto nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati;

CONSIDERATO che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 15 dicembre 2023, ha proceduto alla disamina e approvazione delle proposte progettuali, ammettendo al finanziamento nell'ambito del programma CCM 2023, il progetto proposto dall'Agenas dal titolo *“Definizione di un core curriculum di preparazione alla risposta delle emergenze infettive anche ad alta contagiosità, destinato agli operatori sanitari e riconosciuto a livello nazionale, mediante effettuazione di un training pilota”*;

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale del 28.12.2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 19.01.2024 al visto n. 49, e dalla Corte dei Conti il 25.01.2024 al n. 174 è stato approvato l'accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) ed AGENAS al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto, con una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività;

VISTA la nota del Ministero della Salute, acquisita da questa Amministrazione con Protocollo n. 2024/0001257 del 06/02/2024, con la quale il Ministero ha comunicato l'avvenuta registrazione, da parte



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

dell'U.C.B, del decreto dirigenziale di approvazione dell'Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 2024/0003776 del 29/03/2024 l'AGENAS ha comunicato al Ministero della Salute l'avvio delle attività di ricerca per la realizzazione del progetto a decorrere dal 06.02.2024;

CONSIDERATO che il progetto redatto dovrà rispettare alcuni punti cardine del programma CCM 2023 come sopra individuato, nonché le indicazioni previste per la redazione del Progetti redatta dal CCM per la Programmazione e rendicontazione finanziaria;

VISTO in particolare che il programma di ricerca corrente prevede il coinvolgimento di un minimo di tre unità operative, garantendo il più possibile una rappresentatività dell'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO dell'esplicitazione nel progetto esecutivo presentato delle unità operative coinvolte, del relativo referente e dei compiti ad esse assegnati nella ricerca con la presentazione del progetto;

CONSIDERATO che l'U.O. AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia è stata individuata quale Unità Operativa da coinvolgere nel progetto in modo da assicurare una rappresentatività del territorio nazionale e sulla base delle competenze tecnico-scientifiche specifiche possedute;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale «*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*»;

RILEVATO che le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare tra loro accordi la cui disciplina è esclusa dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici al sussistere delle condizioni di cui all'art. 7, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della cui sussistenza le parti si danno reciprocamente atto;

CONSIDERATO che la più recente giurisprudenza amministrativa, sulla scia di una risalente giurisprudenza comunitaria – di cui l'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 costituisce il precipitato normativo di diritto interno – specifica che lo strumento dell'accordo tra pubbliche amministrazioni è finalizzato a realizzare, tra amministrazioni poste in posizione equiordinata, un partenariato su ambiti di materie di interesse comune, funzionale al miglior svolgimento della pubblica funzione o a una più efficiente ed economica gestione dei servizi pubblici di cui abbiano assunto la titolarità (ex multis, Cons. Stato, Sez. V,



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

n. 5352/2020); essa fa leva sul concetto di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune alle p.a. interessate, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna di esse (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 1418/2017);

CONSIDERATO, inoltre, che la più recente giurisprudenza amministrativa specifica altresì che il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra p.a. è quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti (Cons. Stato, Sez. III, n. 6034/2021); la medesima giurisprudenza specifica inoltre che il coordinamento può implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma solo quale necessario riflesso delle attività amministrative che ne sono interessate, con esclusione della possibilità che la cooperazione si risolva nell'avvalersi una p.a. delle prestazioni dell'altra dietro pagamento di un corrispettivo (Cons. Stato n. 6034/2021, già citato); da ciò deriva, secondo la granitica posizione della giurisprudenza, che dall'accordo deve emergere una chiara e reale divisione di compiti e responsabilità delle p.a. partecipanti, da una parte, e che è escluso qualsiasi trasferimento finanziario che non corrisponda al mero ristoro di costi effettivamente sostenuti, dall'altra parte;

TENUTO CONTO che nel medesimo senso si sono espressi anche la Corte dei conti, con deliberazione n. SCCLEG/2/2015/PREV del 12 febbraio 2015 e A.n.a.c. (ex multis, delibera n. 567/2017 e delibera n. 619/2018).

CONSIDERATO, quindi, che i fini che si intendono perseguire sono interessi di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra AGENAS e l'U.O. discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Parti forniranno un proprio contributo;

CONSIDERATO che l'UO AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata coinvolta al fine di attuare, congiuntamente ad AGENAS, attività di: partecipazione all'indagine conoscitiva per l'individuazione delle esperienze regionali in merito alla formazione dei professionisti sanitari e non sanitari (forze di polizia, VVF, etc) sul tema delle emergenze infettive; supporto alla realizzazione dell'intervento di training pilota; supporto alle attività di realizzazione del corso FAD; supporto alla creazione di un repository documentale con sviluppo di piattaforma elettronica accessibile online; contributo all'elaborazione di un report finale e co-authorship in pubblicazioni su riviste scientifiche;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONSIDERATO che si rende necessario, per le finalità di cui in premessa, stipulare un accordo con U.O AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che disciplini gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente atto è la realizzazione di una collaborazione finalizzata sia a definire un “core curriculum” multidisciplinare destinato a professionisti (sanitari e non) coinvolti nelle emergenze sanitarie causate da malattie infettive anche ad alta contagiosità, con particolare riferimento agli strumenti e alle metodologie da adottare in tali situazioni, sia a sperimentare i conseguenti interventi formativi, così come dettagliatamente descritto nel Progetto esecutivo. (all. 1)

Articolo 3

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo si perfeziona con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le attività oggetto della presente convenzione decorrono dalla data di perfezionamento del presente atto convenzionale e devono concludersi entro e non oltre il 06.02.2026 data di chiusura del citato programma CCM 2023.
3. Le Parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno trenta (n. 30) giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell’accordo, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, previa autorizzazione del Ministero della salute. Non sono ammesse



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

richieste di proroga per motivazioni attinenti a ritardi amministrativi imputabili alle procedure interne all'AGENAS e/o agli altri Enti partecipanti.

4. L'eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione)

1. L'Unità Operativa è direttamente responsabile della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. L'U.O. in attuazione della presente collaborazione, in considerazione delle finalità di cui al precedente art. 2 si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione in conformità del Progetto esecutivo (che costituisce parte integrante del presente atto) secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. L'U.O. si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale indicate dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della convenzione.
4. L'U.O. al fine di realizzare le attività progettuali, non può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, tranne nel caso in cui abbia ottenuto una preventiva autorizzazione in tal senso del Ministero della salute, da richiedere con nota formale indirizzata al Direttore Generale dell'Agenzia, che provvederà alla trasmissione della richiesta al Ministero. L'eventuale collaborazione di un altro soggetto non comporta alcuna maggiorazione all'importo del finanziamento previsto.
5. Resta inteso che laddove l'U.O. intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.
6. Le attività oggetto della presente convenzione possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi dell'Agenzia, previo accordo tra le Parti e mediante scambio di note formali tra il Referente Scientifico dell'U.O. e il Direttore Generale dell'Agenzia. In tal caso l'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati e/o riportati – durante lo svolgimento delle suddette attività.

7. In caso di inadempimento di quanto stabilito nel precedente comma 4, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Articolo 5

(Coordinatori)

1. L’Agenzia indica quale Responsabile del coordinamento scientifico del progetto e referente per le suddette attività il Dr. Michele Tancredi Loiudice che assicura il collegamento scientifico ed operativo con l’Unità operativa.
2. U.O. nomina quale Responsabile scientifico e referente per le attività da svolgere il Dott. Giuseppe Stirparo.
3. L’Agenzia e l’U.O. si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I Referenti Scientifici delle UU.OO. potranno essere convocati in qualsiasi momento dalla Direzione operativa di coordinamento del progetto, su indicazione della Direzione scientifica del progetto medesimo, singolarmente o in riunione plenaria, in relazione a opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche emergenti nel corso degli stessi.
5. Agenas può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e l’U.O. è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.

Articolo 6

(Relazioni sull’attività)

1. L’U.O. si impegna a trasmettere all’Agenzia relazioni scientifiche semestrali (relativa al primo, secondo e terzo semestre) e una relazione scientifica finale (relativa all’intero periodo di durata dell’accordo) elaborate e formulate secondo il format di relazione (all. 2), nelle quali la descrizione del lavoro svolto deve essere corredata dall’*abstract* dei risultati conseguiti e dall’elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione.
2. L’U.O. dovrà trasmettere la relazione semestrale entro dieci (10) giorni successivi allo scadere del termine previsto per la conclusione di ogni semestre e la relazione finale entro i venti (20) giorni successivi allo scadere del termine previsto per la conclusione dell’intera attività.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

3. L'U.O. si impegna a trasmettere all'Agenzia rendicontazioni semestrali del finanziamento (relative al primo, secondo e terzo semestre) e una rendicontazione finale del finanziamento elaborata secondo il format di rendicontazione (all. 3), relativa all'intero periodo di durata dell'accordo delle spese sostenute ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente atto, nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto, da trasmettere unitamente alle rispettive relazioni di cui al comma precedente.
4. Le relazioni andranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia: agenas@pec.agenas.it.
5. Resta inteso che Agenas rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando gli allegati e nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 3 del presente accordo.
6. L'eventuale ritardo sugli adempimenti previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di una penale in misura proporzionale al ritardo e/o inadempimento e, comunque, non inferiore al 5% del corrispettivo totale, da far valere sugli importi di cui al successivo art. 7.

Articolo 7

(Finanziamento)

1. Per la realizzazione delle attività di cui della presente convenzione, l'Agenzia eroga alla U.O. la somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00 €). Detto finanziamento è articolato secondo le voci di spesa indicate nella scheda economico-finanziaria del progetto.
2. L'Agenzia corrisponderà all'U.O. il finanziamento in tre soluzioni, i cui rispettivi importi sono indicati nella predetta scheda economico-finanziaria e con le modalità di seguito esposte:
 - una prima quota, pari al 35% del totale, erogata immediatamente dopo il perfezionamento della Convenzione e a seguito della formale comunicazione *di avvio delle attività e di conservazione della documentazione di spesa*, all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenas@pec.agenas.it. La corresponsione di tale quota è subordinata alla reale erogazione all'Agenzia della quota di finanziamento da parte del Ministero della salute.
 - una seconda quota, pari al 35% del totale, acquisita la valutazione favorevole di cui al successivo art. 8, della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese sostenute, relativa al primo anno di attività, almeno pari al 1° acconto già erogato (35 % del contributo totale);



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- una quota finale di saldo pari al 30% del totale da liquidarsi, previa acquisizione della valutazione favorevole di cui all'art. 8 della presente accordo, sulla relazione finale descrittiva, sui risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'intera attività prevista dal presente atto. I predetti documenti devono essere presentati entro e non oltre i trenta (n. 30) giorni successivi allo scadere del termine previsto del 6 febbraio 2026.
- 3. L'Agenzia erogherà il contributo previsto entro la misura dei costi rendicontati dalla U.O. Le eventuali economie (porzioni di contributo non rendicontate) dovranno essere restituite all'Agenzia che, a sua volta, provvederà alla loro restituzione al Ministero della salute.
- 4. I pagamenti saranno disposti, dietro presentazione di formale richiesta, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento degli importi sul conto di tesoreria unico intestato al creditore.
- 5. L'U.O. durante l'esecuzione del presente accordo, si impegna all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiara che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni recante "istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- 6. L'U.O. ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e di trasmetterne, su eventuale richiesta dell'Agenzia, copia conforme all'originale (fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento, ecc.).
- 7. L'erogazione del contributo alla U.O. è subordinata al rispetto degli impegni assunti e, comunque, all'effettiva erogazione del finanziamento previsto da parte del Ministero della salute all'Agenzia.
- 8. L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili a stessa, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabile all'Agenzia medesima.
- 9. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario. Senza preventiva autorizzazione, sono accettati superamenti, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fino ad un massimo del 10% per ciascuna delle voci di spesa, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.

Articolo 8

(Monitoraggio)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

1. Il monitoraggio del presente accordo per l'Agencia è assicurato dal Responsabile Scientifico del progetto.
2. Il responsabile scientifico valuta tutta la documentazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente accordo e trasmette la propria valutazione al Direttore Generale dell'Agencia.
3. Il Direttore Generale può discostarsi dalla valutazione del responsabile scientifico, ai fini e per gli effetti di cui al precedente art. 7.

Articolo 9

(Obblighi e Responsabilità)

1. L'Agencia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati dall'U.O., comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell'Agencia, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
2. La U.O. garantisce pertanto:
 - di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
 - che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Articolo 10

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui al precedente articolo 6, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute, in Italia e all'Estero.
2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dell'U.O. o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, sono di titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest'ultimo potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d'ingegno o materiale, con indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

3. È fatto comunque obbligo all'U.O. di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili ad Agenas, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dall'Agenzia.
4. È fatto obbligo all'U.O. richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della Salute e/o del CCM. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al presente articolo dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Articolo 11

(Codice Unico di Progetto)

L'Agenzia, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che «*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto*», deve indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE e indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

Articolo 12

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi (allegato 4). Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”) e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente accordo. Le parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.

4. Compatibilmente alla natura dell’accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione dell’accordo stesso.

5. Per l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, è l’Agenzia medesima, in persona del rappresentante legale pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile all’e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it.

6. Per l’U.O. il titolare del trattamento dei dati personali, è il Dott. Massimo Lombardo e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Alessandro Ovidia.

Articolo 13

(Risoluzione e recesso)

1. Qualora in sede di esame delle relazioni, di grave violazione degli obblighi di cui al presente atto, per cause imputabili all’U.O., che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’Agenzia intima per iscritto all’U.O. a mezzo pec di porre fine alla violazione nel termine indicato nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine la convenzione si intenderà risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.

2. L’Agenzia si impegna a informare il Ministero finanziatore circa gli esiti delle circostanze di cui al comma 1.

3. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente convenzione, l’Unità Operativa ha l’obbligo di provvedere entro quaranta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

4. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.
5. L'Agenzia può recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
6. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle parti.
7. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati all'Agenzia.

Articolo 14

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

Per Agenas: agenas@pec.agenas.it

Per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

Art. 15

(imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: nn. 01230787133514; 01230787133455; 01230787133397; 01230787133683; 01230787133627.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto verrà registrato presso i competenti organi di controllo, laddove previsti.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

IL PRESIDENTE f.f. Assessore Manuela Lanzarin

Per U.O AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Il Rappresentante Legale Dott. Massimo Lombardo